



## CITTA' DI TORINO

### DIPARTIMENTO PROGETTI PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E NAZIONALE AREA TRASFORMAZIONI PERIFERIE - BENI COMUNI

**ATTO N. DEL 506**

**Torino, 15/06/2021**

#### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Convocata la Giunta, presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO

Marco Alessandro GIUSTA     Alberto UNIA

Antonino IARIA                     Sergio ROLANDO

Maria LAPIETRA                     Marco PIRONTI

Francesca Paola LEON

Assenti, per giustificati motivi, oltre la Sindaca Chiara APPENDINO, gli Assessori:  
Roberto FINARDI - Alberto SACCO

Con l'assistenza del Vicesegretario Generale Giuseppe FERRARI.

**OGGETTO:**     AREE PERIFERICHE SU CUI PROMUOVERE SPAZI DI AGGREGAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E INIZIATIVE. APPROVAZIONE DEI CRITERI GENERALI DI INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E PRIMA INDIVIDUAZIONE ED ESENZIONE TEMPORANEA DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI E AREE PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 11 COMMA 5 REGOLAMENTO 395.

La Città di Torino si è sempre caratterizzata per la disponibilità a sperimentare modelli di rigenerazione urbana, in particolare promuovendo attività innovative con specifici radicamenti locali, soprattutto in aree della città in cui la crisi economica ha generato condizioni di maggiore fragilità sociale e marginalizzazione territoriale.

In queste stesse aree della città, tuttavia, un variegato mondo associativo si è reso protagonista di una vera e propria rete socio-culturale che costruisce quotidianamente le condizioni per migliorare la qualità della vita delle abitanti e degli abitanti.

Negli ultimi anni si sono registrate sempre maggiori difficoltà a realizzare attività di animazione sociale, soprattutto all'aperto, in ragione delle norme più recenti in materia di sicurezza, che hanno infatti aumentato in modo considerevole le spese per l'organizzazione di eventi e iniziative. Ciò ha determinato nell'ultimo periodo una diminuzione di iniziative di animazione territoriale proprio in quelle aree della città dove la realizzazione di iniziative culturali e più in generale di animazione del territorio riveste sicuramente un interesse di carattere generale, come strumento di contrasto alla fragilità della popolazione e alla marginalizzazione dei luoghi.

Tale tendenza ha inoltre determinato un maggiore squilibrio territoriale tra le aree più centrali ed appetibili e il resto del territorio cittadino e la differenziazione prevista dal canone per l'occupazione del suolo pubblico, che suddivide le vie cittadine in cinque classi, non costituisce uno strumento sufficiente di riequilibrio.

Diventa quindi necessario prevedere, almeno per alcuni ambiti specifici, dei meccanismi di riequilibrio per aree svantaggiate attraverso iniziative volte a migliorare l'attrattività di siti attualmente penalizzati.

Tale misura diventa ancora più attuale e urgente vista la situazione emergenziale causata dalla diffusione del COVID-19. Si presume infatti che nella fase di ripartenza che ci sarà dopo il periodo di stop non sarà immediata la riapertura degli spazi di aggregazione in luogo chiuso, o comunque potranno essere introdotti limiti alla capienza ulteriori alle attuali normative. Sarà ancora più importante, quindi, incentivare l'organizzazione di eventi all'aperto.

A tal fine, la Città ha inteso favorire l'organizzazione di momenti di animazione, semplificando le procedure per l'organizzazione degli eventi a partire innanzitutto dall'abbattimento del Canone Patrimoniale di Concessione dell'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche. Pertanto, tenuto conto della natura patrimoniale del canone (art. 11 comma 1, Reg. 395), allo scopo di promuovere l'attrattività delle aree più svantaggiate e marginali, si è proposto di introdurre la possibilità di azzeramento del canone di occupazione per le manifestazioni e le iniziative per le quali non sia previsto l'ingresso a pagamento ed eventi a carattere culturale, sociale, sportivo, benefico, religioso, politico e/o sindacale indipendentemente dalla loro durata. Parimenti si è proposto di sottoporre allo stesso regime la parte commerciale annessa, con il limite del 25% della superficie complessivamente occupata dall'evento. La modifica in tal senso del Regolamento allora vigente relativo al Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche, era stata approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2020 01732/070), n. ord. 89, del 2 novembre 2020.

La modifica è stata poi recepita nell'approvazione del Regolamento n. 395 per la disciplina del canone patrimoniale di concessione dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di autorizzazioni relative alla diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari, istituito ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale in data 15 febbraio 2021 (DEL 97/2021 - mecc. 2020 02630/013) ed esecutiva dal 2 marzo 2021.

L'art.11 al comma 5, del succitato Regolamento prevede che: "A seguito dell'individuazione di criteri chiari e oggettivi la Giunta può approvare annualmente l'esenzione temporanea del canone per aree svantaggiate, al fine di incentivare la realizzazione di attività di animazione del territorio. Tale provvedimento è applicabile a manifestazioni ed iniziative aventi carattere culturale, sociale, sportivo, benefico, religioso, politico e/o sindacale indipendentemente dalla loro durata. Parimenti sarà esentata la parte commerciale annessa, che non potrà eccedere la misura massima del 25% della superficie complessivamente occupata dall'evento".

In applicazione a quanto previsto dal Regolamento è quindi necessario procedere all'individuazione di criteri oggettivi di identificazione delle aree oggetto della suddetta possibilità di esenzione temporanea.

A seguito di opportune analisi territoriali, delle valutazioni fatte dalle Circoscrizioni in sede di espressione del parere alla modifica del Regolamento e alle osservazioni svolte nelle sedute delle Commissioni Consiliari Permanenti, al fine dell'individuazione dei suddetti criteri oggettivi e di favorire una distribuzione omogenea delle iniziative su tutto il territorio cittadino, si ritiene di

prevedere:

- un numero massimo di aree identificate per Circoscrizione (con una particolare attenzione alle zone più marginali e meno attive sul piano dell'animazione sociale) e nello specifico, una nella Circoscrizione 1, tre nella Circoscrizione 2, due nella Circoscrizione 3, due nella Circoscrizione 4, tre nella Circoscrizione 5, tre sulla Circoscrizione 6, due nella Circoscrizione 7, tre nella Circoscrizione 8;
- una distanza minima tra le aree identificate di almeno m. 1.000 (seguendo il percorso pedonale più breve).

Pertanto, con lo scopo di incentivare le zone della città più in difficoltà, anche sul piano economico, e al fine di migliorare la distribuzione delle attività di animazione nel territorio, si ritiene che i criteri oggettivi sulla base dei quali verranno identificate le aree siano i seguenti:

- a) le aree non dovranno essere collocate all'interno di addensamenti commerciali forti, definiti dal PRG come addensamenti di tipo A1 e A2;
- b) le aree dovranno essere all'interno di una zona statistica che verifichi un indicatore di marginalità, e cioè abbia almeno un valore peggiorativo rispetto alla media cittadina relativamente al degrado del patrimonio edilizio, alla presenza di popolazione disoccupata, alla presenza di popolazione con basso grado di istruzione;
- c) nell'ultimo anno, in tali aree non dovranno essere stati ospitati un numero superiore a cinque eventi o non dovranno essersi realizzate occupazioni del suolo pubblico per un numero maggiore a 25 giornate.

Affinchè un'area possa definirsi svantaggiata, la stessa dovrà soddisfare almeno due dei suddetti criteri.

Le aree identificate dovranno ovviamente avere caratteristiche ambientali e urbane adatte all'organizzazione di manifestazioni ed eventi di vario tipo.

Individuati così i criteri di cui all'art.11 al comma 5 del succitato Regolamento, che si approvano con il presente provvedimento, sulla base degli stessi, si intende procedere altresì alla prima approvazione delle aree svantaggiate a cui la norma stessa fa riferimento.

Sulla base del confronto con le Circoscrizioni e a seguito della verifica della sussistenza dei suddetti criteri (per gli eventi di cui al criterio c), considerata la situazione pandemica del 2020, si è fatto riferimento ai dati dell'anno 2019) sono state individuate le seguenti 18 aree, le cui planimetrie sono evidenziate nelle tavole allegate (all.1):

1. piazza San Secondo (Tav. 1A, Circ. 1);
2. piazza Livio Bianco (Tav. 2A, Circ. 2);
3. piazza Santi Apostoli (Tav. 2B, Circ. 2);
4. via Dante Di Nanni (Tav. 3A, Circ. 3);
5. piazzale Rostagno (Tav. 3B, Circ. 3);
6. Piazza Paravia (Tav. 4A, Circ. 4);
7. giardini via Invorio (Tav. 4B, Circ.4);
8. piazza Montale/ Pollarolo (Tav. 5A, Circ. 5);
9. via Stradella (Tav. 5B, Circ. 5);
- 10.cortile Principessa Isabella (Tav. 5C, Circ. 5);
- 11.parco Peccei (Tav. 6A, Circ. 6);
- 12.piazza Astengo/Falchera (Tav. 6B, Circ. 6);
- 13.strada Comunale del Villaretto (Tav. 6C, Circ. 6);
- 14.viale Ottavio Mai (Tav. 7A, Circ. 7);
- 15.piazza Alimonda (Tav. 7B, Circ. 7);
- 16.giardini Gabotto (Tav. 8A, Circ. 8);
- 17.area Parri (Tav. 8B, Circ. 8);
- 18.area Ex-MOI (Tav. 8C, Circ. 8).

Con riferimento alle aree che la norma prevede possano essere occupate da attività commerciali e di

somministrazione, connesse con gli eventi organizzati, si richiama il rispetto di tutte le norme generali (del commercio, di igiene e di sicurezza), nonché i regolamenti e le disposizioni della Città in merito. Dovranno essere inoltre seguite le modalità di raccolta della documentazione necessaria (elenchi, autorizzazioni, attestazioni) previste per la realizzazione di manifestazioni commerciali su area pubblica. Per le aree normalmente occupate dalle attività mercatali (piazza San Secondo, via di Nanni, piazza don Pollarolo) la concessione potrà essere rilasciata solo ed esclusivamente nei periodi in cui non si effettua il mercato.

Su tali aree, oltre alla succitata modifica relativa alla disciplina del Canone per le Occupazioni di Spazi ed Aree Pubbliche, la Città intende aiutare gli organizzatori di eventi attraverso altre iniziative ed attività.

Uno dei temi principali riguarda la sicurezza. Sulle aree identificate saranno predisposti piani tipo per la sicurezza, anche in collaborazione con l'Ordine degli ingegneri come descritto nella Convenzione approvata con Deliberazione della Giunta Comunale del 9 aprile 2019, (mecc. 2019 01289/001). La responsabilità e il rispetto delle norme in materia di sicurezza sarà comunque onere degli organizzatori.

Limitatamente alle dotazioni e alle esigenze dell'Amministrazione e fino ad esaurimento scorte, la Città ritiene inoltre di concedere ai soggetti organizzatori l'utilizzo di materiale economale – tavoli, sedie, palchi, griglie, pedane, transenne – a titolo gratuito e con trasporto a carico degli organizzatori degli eventi. In via sperimentale, per l'anno in corso, relativamente alla cauzione prevista dalla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2018 00902/005) avente per oggetto "Approvazione linee di indirizzo riorganizzazione ufficio traslochi e manifestazioni del Servizio Economato e Fornitura Beni. Revisione modalità e canoni di concessione in uso temporaneo di materiale per pubbliche manifestazioni", ove prevista, si indica una percentuale dell'1%.

In merito alla tematica inquinamento acustico, nel caso in cui si preveda presso tali zone l'utilizzo di impianti di amplificazione/diffusione musicale, si dà atto che per ciascun sito destinato a manifestazioni rumorose temporanee (sia per quelli esplicitamente indicati ai sensi della vigente normativa in materia di inquinamento acustico, che per quelli non così individuati) la durata massima dei giorni autorizzabili in deroga ai vigenti limiti in materia di inquinamento acustico risulta pari a 30 giorni anche non consecutivi nell'arco dell'anno solare, coerentemente con quanto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2018 06556/126) del 21 gennaio 2019. In alcuni casi particolari, il numero massimo di giorni autorizzabili in deroga ai vigenti limiti in materia di inquinamento acustico è pari a 7 nell'arco dell'anno solare, così come previsto dall'art. 14, comma 3 del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, e tale numero può essere incrementato fino ad un massimo di 30 solo mediante successivo provvedimento della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 14, comma 7 del summenzionato Regolamento.

Pertanto, per le aree Piazza Livio Bianco, cortile Principessa Isabella, Piazza Montale, Cortile Circoscrizione 5 – via Stradella 192, la durata massima dei giorni autorizzabili in deroga ai vigenti limiti in materia di inquinamento acustico risulta pari a 30 giorni anche non consecutivi nell'arco dell'anno solare, coerentemente con quanto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2018 06556/126) del 21 gennaio 2019, mentre per tutte le altre aree in elenco (Piazza San Secondo, Piazza Santi Apostoli, Via Dante di Nanni, Piazzale Rostagno, Piazza Paravia, giardini Via Invorio, Piazza Pollarolo, parco Peccei, piazza Astengo/Falchera, strada Comunale del Villaretto, viale Ottavio Mai, piazza Alimonda, giardini Gabotto, area Parri, area ex Moi), il numero massimo di giorni autorizzabili in deroga ai vigenti limiti in materia di inquinamento acustico è pari a 7 nell'arco dell'anno solare, così come previsto dall'art. 14, comma 3 del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, e che tale numero può essere incrementato fino ad un massimo di 30, a fronte di una programmazione di iniziative, solo mediante successivo provvedimento della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 14, comma 7 del summenzionato Regolamento.

Infine, anche in merito all'eventuale necessità di servizi di viabilità, ulteriori rispetto alla normale

attività istituzionale da realizzarsi da parte del Corpo di Polizia Municipale, sempre in via sperimentale per l'anno in corso, sarebbero da considerarsi di esclusivo o prevalente interesse pubblico come previsto con deliberazione del Consiglio Comunale (Delibera n. 25/2021) e pertanto da rendersi a titolo gratuito.

La Città, inoltre, avvierà un tavolo di confronto con la SIAE al fini di stabilire specifici accordi in riferimento al diritto d'autore anche con riferimento all'accordo sottoscritto da SIAE e ANCI Nazionale in data 6 novembre 2016.

Le Circoscrizioni, nell'ambito dei territori individuati, potranno favorire e promuovere eventi, organizzati e gestiti da soggetti terzi, attraverso proposte di programmazione che dovranno essere concordate con l'Area Eventi della Città. Ogni Circoscrizione potrà procedere con apposita deliberazione del Consiglio Circoscrizionale all'approvazione di apposite linee guida per stabilire i criteri di selezione e le modalità operative per lo svolgimento di tali eventi.

Le aree inserite in questo provvedimento costituiscono un primo elenco che potrà successivamente essere integrato, a seguito di nuove valutazioni.

Il presente provvedimento per la natura dell'oggetto non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

#### DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di approvare, ai sensi dell'art. 11, comma 5 del Regolamento 395, i seguenti criteri:

- a) le aree non dovranno essere collocate all'interno di addensamenti commerciali forti, definiti dal PRG come addensamenti di tipo A1 e A2;
- b) le aree dovranno essere all'interno di una zona statistica che verifichi un indicatore di marginalità, e cioè abbia almeno un valore peggiorativo rispetto alla media cittadina relativamente al degrado del patrimonio edilizio, alla presenza di popolazione disoccupata, alla presenza di popolazione con basso grado di istruzione;
- c) nell'ultimo anno, in tali aree non dovranno essere stati ospitati un numero superiore a cinque eventi o non dovranno essersi realizzate occupazioni del suolo pubblico per un numero maggiore a 25 giornate.

Affinchè un'area possa definirsi svantaggiata, la stessa dovrà soddisfare almeno due dei suddetti criteri.

2. di individuare, sulla base dei criteri di cui al punto 1, un primo gruppo di aree, indicate in narrativa e descritte nelle schede di dettaglio allegate (all. 1);

3. di approvare, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del Regolamento n. 395, l'esenzione temporanea per un anno del canone per l'occupazione del suolo pubblico per manifestazioni ed iniziative aventi carattere culturale, sociale, sportivo, benefico, religioso, politico e/o sindacale,

indipendentemente dalla loro durata, per le aree di cui all'allegato 1. Parimenti sarà esentata la parte commerciale annessa, che non potrà eccedere la misura massima del 25% della superficie complessivamente occupata dall'evento;

4. di dare mandato alla Servizio Programmazione LL.PP. e Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo di predisporre piani tipo per la sicurezza nelle aree dell'allegato 1;
5. di dare atto che per le aree Piazza Livio Bianco, cortile Principessa Isabella, Piazza Montale, Cortile Circoscrizione 5 – via Stradella 192, la durata massima dei giorni autorizzabili in deroga ai vigenti limiti in materia di inquinamento acustico risulta pari a 30 giorni anche non consecutivi nell'arco dell'anno solare, coerentemente con quanto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2018 06556/126) del 21 gennaio 2019;
6. di dare atto che per tutte le altre aree in elenco (Piazza San Secondo, Piazza Santi Apostoli, Via Dante di Nanni, Piazzale Rostagno, Piazza Paravia, giardini Via Invorio, Piazza Pollarolo, parco Peccei, piazza Astengo/Falchera, strada Comunale del Villaretto, viale Ottavio Mai, piazza Alimonda, giardini Gabotto, area Parri, area ex Moi), non indicate nella vigente normativa in materia di inquinamento acustico, che il numero massimo di giorni autorizzabili in deroga ai vigenti limiti in materia di inquinamento acustico è pari a 7 nell'arco dell'anno solare, così come previsto dall'art. 14, comma 3 del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico, e che tale numero può essere incrementato fino ad un massimo di 30, a fronte di una programmazione di iniziative, solo mediante successivo provvedimento della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 14, comma 7 del summenzionato Regolamento;
7. di prevedere, limitatamente alle dotazioni e alle esigenze dell'Amministrazione e fino ad esaurimento scorte, la concessione ai soggetti organizzatori, per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative aventi carattere culturale, sociale, sportivo, benefico, religioso, politico e/o sindacale sulle aree di cui all'allegato 1, di materiale economale a titolo gratuito con trasporto a carico degli organizzatori degli eventi e che la cauzione, ove prevista, va calcolata nella misura dell'1% del valore dei beni concessi;
8. di stabilire che in merito alle eventuali necessità di servizi di viabilità per i suddetti eventi, ulteriori rispetto alla normale attività istituzionale da realizzarsi da parte del Corpo di Polizia Municipale, sempre in via sperimentale per l'anno in corso, esse sono da considerarsi di esclusivo o prevalente interesse pubblico come previsto con deliberazione del Consiglio Comunale (Delibera 25/2021) e, pertanto, da rendersi a titolo gratuito;
9. di stabilire che l'applicazione del presente provvedimento è subordinata all'osservanza della normativa in materia e all'ottenimento da parte dei soggetti organizzatori degli eventi di tutte le concessioni e autorizzazioni necessarie. Per quanto attiene all'attività di vendita, dovranno essere rispettate tutte le norme generali (del commercio, di igiene e di sicurezza), nonché i regolamenti e le disposizioni della Città in merito. Per la realizzazione di manifestazioni commerciali su area pubblica dovranno essere inoltre seguite le procedure previste di raccolta della documentazione necessaria (elenchi, autorizzazioni, attestazioni). Per le aree normalmente occupate dalle attività mercatali (piazza San Secondo, via di Nanni, piazza don Pollarolo) la concessione potrà essere rilasciata solo ed esclusivamente nei periodi in cui non si effettua il mercato;
10. di dare atto che l'allestimento e l'esecuzione di eventuali attività di spettacolo e intrattenimento sono subordinati al rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie in materia di pubblico spettacolo;
11. di dare atto che dovranno essere comunque assolti gli oneri relativi al pagamento di T.A.R.I. e del canone patrimoniale di diffusione e di esposizione di messaggi pubblicitari ove dovuto;
12. di rinviare alle deliberazioni dei singoli Consigli di Circoscrizione l'approvazione di apposite linee guida per stabilire criteri di selezione e le modalità operative per lo svolgimento degli eventi con programmazione annuale;
13. di dare mandato alla Divisione competente di avviare con la SIAE un tavolo di confronto per la definizione, su tali aree, di facilitazione relativamente al pagamento del diritto d'autore, sul modello dell'accordo tra ANCI Nazionale e SIAE.

Proponenti:

L'ASSESSORE  
Marco Alessandro Giusta

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE  
Valter Cavallaro

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA  
Elena Brunetto

---

LA VICESINDACA  
Firmato digitalmente  
Sonia Schellino

IL VICESEGRETARIO GENERALE  
Firmato digitalmente  
Giuseppe Ferrari

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-506-2021-All\_1-allegato1\_Aree\_ZOT.pdf



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento